

(N. 73)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1948

Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza degli Orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia.

ONOREVOLI SENATORI. — Come risulta dai bilanci e dai documenti contabili riassunti nella relazione 12 luglio 1948 diretta al Ministro dell'interno dal Commissario dell'Opera Nazionale per l'assistenza degli Orfani dei sanitari italiani (depositata in copia presso la Segreteria del Senato) con sede in Perugia, il passivo dell'ente supera, per l'esercizio in corso, di oltre 5 milioni l'attivo, rappresentato, sostanzialmente, dal contributo di una lira per ogni cento lire di stipendio a sensi del Regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, a carico dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Le entrate, infatti, ascendono, per il 1948, a lire 23.992.500 mentre le spese ammontano a lire 29.290.500.

Come emerge dalla detta relazione, le condizioni finanziarie della provvida Opera sono andate peggiorando dal 1939 per i noti, gra-

vissimi squilibri economici bellici e post-bellici. Ove si consideri che le spese di mantenimento di ciascun orfano ricoverato nei due convitti dell'ente si aggirano, in media, sulle 160 mila lire annue, deve constatarsi che le disponibilità dell'Opera consentano il ricovero di soli 120 orfani, mentre 160 furono quelli accolti nel 1939 e ben seicento sono gli orfani aventi pari diritto e non potrebbero, purtroppo, ricevere alcun soccorso! Urge, quindi, che si elevi al 2 per cento il predetto contributo a carico dei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, contributo da computarsi su tutti gli emolumenti annui lordi, con decorrenza dal 1° gennaio 1948, e che si elevi da lire cento a lire duemila il contributo volontario dei sanitari liberi esercenti.

A ciò intende provvedere l'unita proposta di legge per la quale si chiede la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del Regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera Nazionale per l'assistenza degli Orfani di sanitari italiani con sede in Perugia, è elevato dall'1 al 2 per cento da calcolarsi su tutti gli emolumenti annui lordi.

Art. 2.

Per i sanitari, liberi esercenti, che intendono iscriversi volontariamente fra i contribuenti all'Opera Nazionale, detto contributo è stabilito nella misura di lire 2.000 annue.

Art. 3.

La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.